

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 21 maggio 2025, n. 214

[ID VIP 13144] - Parco agrivoltaico denominato "89_90_LECCE", di potenza pari a 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SY01 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 230054 del 13.12.2024, acquisita in pari data al prot. n. 623079 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva da ultimo "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 635268 del 20.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 23891 del 16.01.2025, con la quale il Comune di Campi Salentina ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del

progetto individuato dal codice ID_VIP 13144, **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente dei requisiti minimi dettati dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico denominato "89_90_LECCE", di potenza pari a 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SY01" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente della sussistenza dei requisiti minimi dettati dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID VIP 13144.pdf - 81690ad1a8728869e0e0b5a7badc8a7c28a8f9b68d07b74d863945d8726dc298

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13144
Oggetto:	Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "89_90_Lecce", di potenza pari a 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Proponente	SY01 S.R.L.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "89_90_Lecce", della potenza di 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR).

L'impianto composto da 2 campi distinti sarà costituito da:

- Impianto FOTOVOLTAICO FV di Potenza pari a 20.36 MW ricadente nel territorio comunale di Surbo (LE);
- un impianto AGRIVOLTAICO avanzato (AgriFV) di Potenza pari a 33.32 MW ricadente nel territorio comunale di Lecce (LE);
- 70.122 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 780 Wp i cui 26.104 nell'impianto FV da ubicarsi nel comune di Surbo e 44.018 nell'impianto AgriFV da ubicarsi nel comune di Lecce;
- n°14 cabine di campo, n°2 cabine di smistamento e n° 4 locali tecnici e di servizio;
- n°3 cabine di raccolta sezionamento (CdS);
- n° 1 Stazione **utente di Trasformazione (SST 30/150 kV)** da realizzarsi in Surbo in futura SE di Raccolta, condivisa con altri produttori;
- due linee MT interrate a 30 kV che convogliano l'energia prodotta dagli impianti di produzione alla SST a 30/150 kV ubicata in Surbo;
- la linea AT interrata a 150 kV di interconnessione tra la SST 30/150 kV e la SE di Smistamento "Surbo"

L'energia prodotta dal campo agrivoltaico e dal campo fotovoltaico verrà convogliata dalle cabine di raccolta CdS verso la cabina di trasformazione SST a 30/150 kV, condivisa con altri produttori, ubicata in Surbo e da qui attraverso linea in AT interrata a 150 kV verrà convogliata alla **SE di Smistamento "Surbo"** da inserire in entra-esce alla linea esistente a 150 kV "Brindisi - San Paolo - Lecce Nord", previo potenziamento/rifacimento della stessa linea nel tratto compreso tra la SE di Smistamento di Surbo in progetto e la SE RTN di Brindisi esistente. Quest'ultimo potenziamento prevede esclusivamente la sostituzione del conduttore esistente e non prevede la modifica del tracciato e quindi dei sostegni.

La SE di Smistamento "Surbo" sarà collegata alla futura **SE RTN "Cellino" 150/380 kV** da realizzarsi nel comune di Cellino San Marco da inserire in entra-esce alla linea 380 kV della RTN "Brindisi Sud – Galatina" tramite elettrodotto aereo AT "Cellino-Surbo" a 150 kV. Tale collegamento tra la SE di Smistamento "Surbo"

e la SE RTN "Cellino" in progetto avverrà attraverso l'**elettrodotto aereo AT "Cellino-Surbo" a 150 kV** e si svilupperà per una lunghezza complessiva pari a 15,7 Km per un totale di 47 tralicci oltre i pali gatto di

partenza e arrivo. La linea elettrica MT interrata per il trasporto dell'energia prodotta **dal campo fotovoltaico** alla stazione utente di trasformazione avrà lunghezza pari a 3,38 km e la linea elettrica MT interrata di collegamento **dal campo agrivoltaico** alla stazione utente di trasformazione avrà lunghezza pari a 12,70 km.

In riepilogo il progetto presentato richiede la realizzazione delle seguenti opere di rete, alcune già presentate con altri proponenti, sulle quali il proponente riferisce:

- **la SE RTN di trasformazione "Cellino" 150/380 kV** con raccordi di collegamento alla Linea RTN 380 kV "Brindisi Sud - Galatina". Parere positivo di VIA n.22 dell'11/07/2022 rilasciato dal MASE - ID VIP: 7415 - con protocollo 0005104 del 22/07/2022;
- **l'Elettrodotto Aereo AT "Cellino-Surbo" a 150 kV** dalla nuova SE 380/150 kV di Cellino San Marco alla nuova SE di smistamento Surbo a 150 kV. Sottoposto a procedura sottoposto a procedura di VIA e si è in attesa di esito – ID VIP : 10833;
- **la SE RTN di Smistamento "Surbo" a 150 kV** con i raccordi di collegamento alla linea RTN 150 kV "Brindisi - San Paolo - Lecce Mare". ha ottenuto Parere positivo di VIA n.229 dell'8/4/2024 rilasciato dal MASE - ID VIP: 7989 - con protocollo 0005421 del 23/04/2024;
- **il potenziamento della linea esistente a 150 kV "Brindisi - San Paolo - Lecce Nord"** nel tratto compreso tra la SE di Smistamento di Surbo in progetto e la SE RTN di Brindisi esistente - opera non soggetta al rilascio di autorizzazioni ambientali;

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 70.122 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino da 780 Wp ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale e con superficie di circa 2.620 x 1303 mm. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di 55° e avranno altezza minima da terra differente fra i due impianti:

- l'impianto Fotovoltaico avrà altezza minima da terra di 0.83 m, altezza massima di 3.00 m e altezza al baricentro di 1.92 m.
- l'impianto Agrivoltaico avrà altezza minima da terra di 2.10 m, altezza massima di 4.27 m e altezza al baricentro di 3.18 m.

La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 4.75 m in asse ai pali dei tracker per entrambi gli impianti.

Inquadramento area di progetto

L'area di intervento compreso l'elettrodotto aereo AT di collegamento tra la SE di Smistamento "Surbo" e la SE RTN "Cellino" ricade nel territorio comunale di Lecce (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Squinzano (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

In particolare l'area dell'impianto Fotovoltaico FV dista circa 1,6 km dal centro abitato di Surbo e 3 km dal centro di Trepuzzi mentre l'area destinata all'impianto Agrivoltaico **AgrFv** dista circa 3,5 km dal centro abitato di Surbo, 2,4 km centro di Trepuzzi, 1,5 km dal centro di Novoli e circa 4,8 km dal Comune di Lecce. Tutti i lotti sono raggiungibili mediante strade provinciali (SP236) e mediante viabilità comunali.

I lotti di terreno interessati dall'installazione degli impianti di produzione hanno un'estensione totale di circa 57,47 ha , di cui:

- La porzione interessata dall'impianto fotovoltaico occuperà 20,71 ha ricadenti nel comune di Surbo (LE). Tale area di intervento è censita nel catasto del Comune di Surbo (LE) al:
 - Fg 7, p.lle 81, 115, 119, 126, 128
 - Fg 10, p.lle 5, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
 - Fg 11, p.la 171
- La porzione interessata dall'impianto agrivoltaico 36,74 ha ricadenti nel comune di Lecce (LE). Tale area di intervento è censita nel catasto del Comune di Lecce al:
 - Fg 169, p.lle 3, 22, 23, 24
 - Fg 170 p.lle 3, 8
 - Fg.189 p.la 14

Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico a dx e dell'impianto Agrivoltaico a sx.

Figura 03: Inquadramento su ortofoto della SE RTN di trasformazione "Cellino"


Figura 04: Inquadramento su ortofoto della SE di Smistamento di Surbo e SE di Raccolta

CONSIDERAZIONI SULL'IDONEITÀ DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) in riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione



industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2. L'area è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;

Nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto Fotovoltaico FV nel territorio di Surbo sono presenti:

- impianto industriale denominato Enibioch4in della Quadrivium s.r.l. soc. agricola (sito di Via Appia);
- un impianto fotovoltaico F/CS/L011/3.

Come chiarito dal MASE nel Riscontro 106951/2023 all'interpello ambientale 32983/2023 tali aree "sono da considerarsi come aree industriali". Considerando un buffer di 500 m (Fig.05) intorno ad ogni area occupata dagli aerogeneratori si evince che trattasi di area agricola posta all'interno del buffer dei 500 m da aree industriali.

3. l'area di impianto non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

La sola parte dell'impianto Fotovoltaico FV in progetto rientra tra le aree idonee secondo l'articolo **lett. C ter)**




Figura 05: Area di Impianto su ortofoto con indicazione dell’impianto fotovoltaico esistente e dell’impianto industriale e relativo buffer di 500 m

lett. C quater) l’area dell’impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell’art.136 del medesimo decreto.

L’area risulta IDONEA.

IN CONCLUSIONE l’area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter) punto 2 e c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all’art. 5. Tale idoneità si riferisce all’art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree *“in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”*




Figura 06: Area dell’impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia si riscontra che le aree dell'impianto sono state progettate in modo da non ricadere in alcun vincolo diretto del PPTR. (Fig.07)

Il cavidotto di interconnessione tra il campo agrivoltaico e la stazione utente di trasformazione ricade in parte su UCP - Strada a valenza paesaggistica.

In riferimento all'**elettrodotta aerea AT "Cellino-Surbo" a 150 kV** (che collega la SE di Smistamento "Surbo" alla SE RTN "Cellino" in progetto) dall'analisi cartografica si evince che:

- la linea elettrica aerea AT (nella porzione compresa tra il sostegno P18 e il sostegno P19) ricade nel vincolo Boschi con buffer di 100 m. (nella porzione compresa tra il sostegno P18 e il sostegno P19). I sostegni sono ubicati al di fuori di detto vincolo.
- Una porzione di **elettrodotta aerea** è interessata da UCP-Luoghi panoramici (poligono),
- ricade in piccola parte in UCP-Strade panoramiche;
- ricade in piccola parte in UCP-Strade a valenza paesaggistica denominata Limitone dei Greci (Oria-Madonna dell'Alto) Pali P.9 e P.10;
- ricade nel vincolo UCP Paesaggi Rurali;

Si osserva che il Palo P.11 si trova a distanza inferiore di m 50 dal vincolo "Componenti Culturali ed Insediative BP- Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico: Cod PAE0092 Comune Campi Salentina Vincolo Paesaggistico Vincolo diretto Istituito ai sensi della L. 1497 del 23-12-1997 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata serre di Sant'Elia, sita nel comune di campi Salentini. L'area denominata "Serre di S. Elia", ricoperta da manto boschivo e visibile da numerosi tratti di strade pubbliche che la perimetrano, riveste particolare interesse ambientale, risulta sostanzialmente integra nei peculiari aspetti e tratti distintivi - Scheda PAE0092 - art. 58 NTA PUG Classificazione D.Lgs. 42/2004 art.136, co. 1, lettera c) e d) (Fig.08)




Figura 07: Ubicazione impianto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m




Figura 08: Tracciato dell'elettrodotto aereo in AT e vincoli da PPTR

Si osserva che i terreni interessati dal progetto di impianto agrivoltaico è interamente ricompreso per gli ATD Botanico Vegetazionale in "Oasi di protezione Casale Galizzi" così come riportato nella cartografia del **PUTT/p della Regione Puglia** (Fig. 09).




Figura 09: Area dell'impianto Fotovoltaico su stralcio PUTT/ ATD Botanico Vegetazionale

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento alle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”, e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.10). Dall’esame della cartografia risulta che il progetto non interessa aree classificate come “non idonee” ai sensi del R.R. 24/2010.




Figura 10: Area dell’impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l’analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue.




Figura 11: Area dell’impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Nell'elaborato "Studio di impatto visivo" il proponente ha sviluppato l'argomento con riferimento all'impatto visivo dell'impianto in progetto, dimostrando una visibilità estremamente scarsa (valutazione sulla quale si concorda).

Tuttavia l'analisi non è stata estesa agli altri impianti della stessa fonte già presenti o autorizzati, come previsto nella citata Determinazione. Analogamente, non appaiono completamente sviluppate, con riferimento agli altri impianti nell'area, le analisi di impatto cumulativo relativamente

- al tema dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario, per il quale è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invariati;
- al tema della tutela della biodiversità e degli ecosistemi;
- al tema dell'impatto acustico cumulativo;
- al tema degli impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo.

L'analisi degli impatti cumulativi andrebbe quindi approfondita per tenere conto degli aspetti sopra citati.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

- a) Dalla documentazione prodotta **non** risulta che i progettisti PROSVETA S.r.l. dell'impianto "**89_90_Lecce**" siano dotati di sistemi di gestione della qualità ISO 9000, ISO 14000 / EMAS al fine di comprovare la buona progettazione dell'intervento;
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili;
- c) il proponente intende realizzare un impianto composto da due macro aree, che prevede complessivamente l'installazione di **70.122 moduli fotovoltaici** bifacciali in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 780 Wp, di cui **26.104 facenti capo ad un impianto tradizionale di tipo FV** da ubicarsi nel Comune di Surbo e i restanti **44.018 componenti un impianto di tipo AgriFV avanzato**, da sito presso il Comune di Lecce. La tecnologia scelta concorre a ridurre il consumo di suolo, come pure la diretta infissione dei pali nel terreno. Dagli elaborati di progetto si evince che la dimensione dei moduli è di 2.620 x 1303 mm, la distanza tra le file dei pannelli è di 4.75 m in asse ai pali dei tracker per entrambi gli impianti e che l'impianto Fotovoltaico avrà altezza minima da terra di 0.83 m, altezza massima di 3.00 m e altezza al baricentro di 1.92 m mentre l'impianto Agrivoltaico avrà altezza minima da terra di 2.10 m, altezza massima di 4.27 m e altezza al baricentro di 3.18 m.

Per quanto riguarda il parco AGV si rileva che i moduli FTV hanno altezza minima al suolo di 2,10 m e altezza massima pari a 4,27 m; il passo tra i trackers risulta di appena 4,75 metri e ciò rende angusto e disagiata il passaggio di mezzi agricoli ordinari (risulta infatti una fascia libera di appena 2,14 m), ciò diviene ancor più critico quando i pannelli sono prossimi alla giacitura orizzontale in quanto l'altezza media degli stessi è di appena 3,18 m.

In relazione all'inserimento dell'impianto sul paesaggio si osserva che lo stesso impegna circa 57 ettari, suddivise tra l'impianto FTV e quello AGV, distanti tra loro circa 6 km. Le due macroaree sono caratterizzate da contorni piuttosto regolari e poste in suoli dall'andamento blandamente ondulato, ciò fa sì che l'inserimento del progetto non impatti eccessivamente.




Figura 12: Rapporti dimensionali dell'impianto FTV e AGV.

Le barriere verdi di mitigazione che sono definite dal proponente come “aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione naturale” nelle rappresentazioni assumono effettivamente tale aspetto. La fascia di mitigazione, più o meno ampia, comprende “Lecceta, arbusteto, filare di liane e gariga, assumendo un aspetto articolato e naturalmente integrabile nella compagine del paesaggio. Ad ogni modo in relazione all’inserimento dell’intervento nel paesaggio, considerato il passo serrato tra i trackers e la giacitura obbligata dei pannelli l’intervento resta piuttosto impattante rispetto alla trama agraria.

- d) L'impianto **non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche e in base agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati coinvolge aree tipizzate come agricole (Zone E) ed effettivamente utilizzate come tali.




Figura 13: Le aree di intervento su Carta uso del suolo.



Figura 14: Carta dell'uso del suolo nelle aree di intervento Impianto AGV nello stato Attuale e Stato di Progetto.

- e) La progettazione agronomica **non** appare allineata alle peculiarità dell'area e alle tradizioni agroalimentari, considerando che i suoli coinvolti risultano condotti ad oliveto, ancorché infetto da Xylella e altri a vigneto. L'intervento ipotizza colture a prato mellifera (circa 20 ettari), foraggiere tra i trackers (circa 34 ettari) oltre a una fascia verde di mitigazione (circa 5 ettari), per complessivi 60 ettari vocati all'attività apistica (cfr. Relazione Essenze). **Non** si può affermare che l'intervento si ponga in continuità rispetto alle colture in atto giacché gli uliveti e i vigneti non sono confermati nel piano culturale di progetto.
- f) Considerando anche che i moduli FTV necessitano di manutenzione periodica, lavaggi ecc. e che pure i supporti verticali dei trackers richiedono controlli e registrazioni periodiche al fine di garantire la perfetta verticalità dei supporti, **non** sembra compatibile il concreto sviluppo dell'impianto agrivoltaico proposto rispetto alle reciproche e differenti esigenze.
- g) il progetto **non** prevede la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- h) **Non** si evince dalla documentazione allegata il coinvolgimento dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per la fase di esercizio. Non risulta programmato l'avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti la partecipazione in ATI di aziende agricole ovvero non vi è documentazione che attesti il coinvolgimento di imprenditori agricoli nell'intervento.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come misure di mitigazione finalizzate alla minimizzazione degli impatti negativi sul paesaggio una fascia arborea perimetrale pluristratificata e ampia da 1 a 5 metri, da realizzare secondo gli schemi di impianto riportati nell'elaborato ZHKHG4 contenente le Misure di mitigazione e di compensazione, sinteticamente Lecceeta, Arbusteto, Filare di Liane e Gariga.



Figura 15: a sinistra Stato di fatto e Fotoinserimenti di progetto Impianto FTV presso il Comune di Surbo (LE), a destra stato di fatto e fotoinserimenti di progetto Impianto AGV ricadente nel territorio comunale di Lecce (LE).

Par. 16.4) Nelle aree di intervento sono ricompresi consistenti suoli caratterizzati da coltivazioni di pregio (oliveti e più raramente vigneti) e, in base alle previsioni dell'intervento non si può intendere che lo stesso sia quindi teso a salvaguardare tali produzioni, anzi, si prevede l'espianto degli ulivi senza sostituzione e/o Misure Compensative.

Par. 16.5) Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti, misure di norma richieste dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza e/o nell'ambito della Conferenza dei Servizi e accordate in sede di Convenzione.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 “Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici” che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Il progetto agricolo nell'impianto agrivoltaico prevede la coltivazione, tra i tracker e sotto i tracker di foraggiere in regime biologico, per una superficie effettivamente destinata alla produzione di foraggio di 34,5796 ha.

Il progetto prevede anche l'attività di produzione apistica sia sui lotti di agrivoltaico che su quelli di semplice fotovoltaico. E' infatti prevista la gestione di tutte le superfici di terreno vegetale non utilizzate per la produzione di foraggio, come prato mellifero stagionale. La superficie interessata all'attività apistica bio ammonta a 60,0443 ha, ed è suddivisa in:

- superficie coltivata a foraggio (lotti AgriFV 34,5796 ha);
- superficie gestita con prato mellifero stagionale (lotti AgriFV 0,7613 ha; lotti FV 19,6923 ha);
- fascia di mitigazione (lotti AgriFV 1,1414 ha; lotti FV 3,8698 ha).

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati dalle relazioni “ZHKHXG4 Relazione Pedo Agronomica”, “ZHKHXG4 Relazione Paesaggio Agrario 1a”, “ZHKHXG4 Relazione Essenze” e “ZHKHXG4 Documentazione Specialistica 13a Relazione di verifica componente agrivoltaica e requisiti minimi”

Impianto	Sottocampo	S _{pr}	a	b	c	d	e	S _{agricola}	S _{agr %}	S _{non agricole}	S _{tot}	LAOR
AgriFV	A	70.760	161.714	3.825	6.081	8.463	565	180.083	99,69%	565	180.648	39,17%
AgriFV	B	50.464	115.301	2.086	3.972	7.241	457	128.600	99,65%	457	129.057	39,10%
AgriFV	C	9.694	21.953	503	525	2.205	49	25.186	99,81%	49	25.234	38,41%
AgriFV	D	20.902	46.828	1.199	836	3.491	223	52.353	99,58%	223	52.575	39,76%
Totale		151.819	345.796	7.613	11.414	21.399	1.293	386.222	99,67%	1.293	387.515	39,18%

- a** Superficie agricola direttamente utilizzata per la produzione di foraggio;
- b** Superficie agricola utilizzata unicamente per il pascolo delle api;
- c** Superficie adibita alla mitigazione (utilizzata agronomicamente per il pascolo delle api);
- d** Superficie della viabilità non impermeabilizzata.

$$S_{agricola} = a + b + c + d$$

$$S_{agricola} = 386.222 \text{ m}^2$$

$$S_{agricola} = 99,67\%$$

Superficie non agricola ($S_{non\ agricola}$). È rappresentata dalle superfici rimanenti del progetto agrivoltaico non ricomprese nella $S_{agricola}$ (ai sensi della Guida GSE "Appendice 1_Schemi grafici per la definizione delle superfici" del 04/06/2024):

- e Cabine, locali elettrici, pozzetti e quadri di parallelo.

$$S_{non\ agricola} = e$$

$$S_{non\ agricola} = 1.293\ m^2$$

Superficie di un sistema agrivoltaico (S_{tot}). Area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico ed è composta dalle superfici dei seguenti elementi di impianto:

- Superficie agricola ($S_{agricola}$);
- Superficie non agricola ($S_{non\ agricola}$).

$$S_{tot} = S_{agricola} + S_{non\ agricola}$$

$$S_{tot} = 387.515\ m^2$$

Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola si evince che si è inclusa anche l'area occupata dalle opere di mitigazione che sono esterne all'agrivoltaico, le aree occupate dalle strade interne che vengono considerate coltivabili e quelle lasciate a prato permanente per il pascolo api che di fatto non vengono coltivate.

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,10 m da terra. Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si sono considerate tutte le superfici sopra citate comprese quelle non attinenti. Si evidenzia che l'interdistanza tra i tracker è molto stretta in quanto abbiamo solo 4,75 m di interasse e quando sono nella loro posizione di massimo ingombro orizzontale, considerando che **moduli fotovoltaici** hanno una superficie di circa **2.620 x 1303 mm** lo spazio di passaggio viene ridotto a 2,14 metri che rende difficile la coltivazione con i mezzi meccanici di grandi dimensioni, più adeguati alla coltivazione di terreni di grandi estensioni. Inoltre la coltivazione tra i tracker sarebbe danneggiata dal passaggio di mezzi per poco spazio di manovra, durante le attività agricole e la normale manutenzione dei tracker, oltre a non garantire la sicurezza del mezzo e del personale che li utilizza.




Figura 16: Sezione tracker dell'impianto agrifotovoltaico

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata è di 38,62 ha ma andrebbe decurtata anche l'area della fascia di mitigazione di 1,141 ha, la superficie a prato per il pascolo api di 0,761 ha e la superficie a strade non impermeabilizzate che non possono essere coltivate di 2,13 ha. Quindi l'area agricola si ridurrebbe a 34,57 ha.

Si segnala comunque che l'area tra i tracker considerata coltivabile nel calcolo, appare difficilmente coltivabile in maniera agevole e sicura visto il ristretto interspazio, oltre a non garantire che la coltivazione non sia danneggiata dallo stesso passaggio mezzi, anche durante l'ordinaria manutenzione.

Se consideriamo la **superficie totale recintata** di tutte le macroaree abbiamo:

$S_{agr}/S_{tot} = 34,57/ 37,47 = 0,92$ superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR abbiamo: $Spv / Stot = 15,18 / 34,57 = 0,43$

Tale requisito non è rispettato.***Rispetto del requisito B***

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola dalle relazioni "ZHKHXG4 Relazione Pedo Agronomica", "ZHKHXG4 Relazione Paesaggio Agrario 1a", "ZHKHXG4 Relazione Essenze" e "ZHKHXG4 Documentazione Specialistica 13a Relazione di verifica componente agrivoltaica e requisiti minimi" risulta che: "Nell'area di progetto, l'intera superficie olivetata è occupata da oliveto infetto, per il quale verrà chiesto l'espianto (62,8674 ha, il 87,29% dell'area di progetto), costituita da:

- **Ogliarola Salentina;**
- **Cellina di Nardò.**

Nell'area di progetto, l'intera superficie vitata è occupata da vigneto abbandonato, (2,8306 ha, 3,93% dell'area di progetto). Inoltre, nell'area di studio vi sono numerosi vigneti, sia allevati con forme moderne, sia con il tradizionale alberello.

I seminativi presenti nell'area di studio sono prevalentemente abbandonati ed in parte utilizzati per la coltivazione di cereali a ciclo autunno-vernino."

La resa dei terreni è stata redatta solo post operam, mentre non viene considerata quella ante operam, con le coltivazioni sopra riportate. Anche se allo stato attuale l'87% dei terreni interessati dal progetto ricadono su oliveti, che seppur infetti rappresentano l'attuale destinazione agricola dell'area, la sua resa va valutata e paragonata a quella prevista nel progetto agrivoltaico.

La zona di intervento ricade in PUGLIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 (Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) e SALENTO (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 (Territori amministrativi delle province di Brindisi, Lecce e Taranto), Olio DOP Terra d'Otranto Reg. (CE) n. 644 del 20/03/1998 (Provincia di Lecce e alcuni territori della provincia di Taranto e di Brindisi)

Secondo il disciplinare la denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata "all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: **Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina)** per almeno il 60%.

Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%."

Sono, come rilevato nelle relazioni agronomiche le varietà coltivate nell'area di progetto, anche se colpite da xylella interessavano terreni con coltivazioni di pregio. Dal sito regionale sulle aree infette risulta che su quei terreni ci sono decreti di espianto e quindi ad oggi sono da riqualificare ma non vi è alcun accenno ad una loro riqualificazione.

Anche in merito ai vigneti presenti pur se abbandonati, sono potenzialmente di pregio, ma non si fa cenno neanche sulla loro resa. Quindi considerando la destinazione agricola ante operam non è dimostrato che la resa dei terreni viene mantenuta o aumentata.

Tale requisito non è stato verificato

Tabella 2. Diversi tipi di uso del suolo agricolo nell'area di studio e relativa copertura secondo il SIT Puglia, 2011.

CLC - Descrizione	Area (ha)	Area (%)
211 - Seminativi in aree non irrigue	695,8801	21,46%
221 - Vigneti	297,8782	9,19%
222 - Frutteti e frutti minori	28,4806	0,88%
223 - Uliveti	1.799,5053	55,50%
241 - Colture temporanee associate a colture permanenti	7,0927	0,22%
242 - Sistemi colturali e particellari complessi	1,4009	0,04%
243 - Aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali	7,9267	0,24%
Totale delle Superfici agricole utilizzate	2.838,1646	87,53%

Tabella 3. Diversi tipi di uso del suolo agricolo, con le rispettive colture legnose di pregio, nell'area di progetto e relativa copertura della carta di uso del suolo del 2011 (fonte: Regione Puglia), lo stato attuale (2024 rilevato, dato originale) e lo stato futuro di progetto.

CLC - Descrizione	UdS 2011		UdS 2024		UdS progetto	
	Area (ha)	Area (%)	Area (ha)	Area (%)	Area (ha)	Area (%)
112 - Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado	0,56	0,78%	0,56	0,78%	0,62	0,87%
121 - Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati	0,08	0,11%	0,08	0,11%	0,08	0,11%
122 - Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche	0,19	0,27%	0,19	0,27%	5,52	7,69%
211 - Seminativi in aree non irrigue	34,16	47,77%	40,07	56,05%	55,21	76,98%
221 - Vigneti	8,11	11,34%	2,37	3,31%	0,00	0,00%
223 - Uliveti	28,40	39,71%	28,22	39,47%	0,00	0,00%
241 - Colture temporanee associate a colture permanenti	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,01%
321 - Aree a pascolo naturale, praterie, incolti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,26	5,94%
324 - Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,03	8,40%
Totale	71,50	100,00%	71,50	100,00%	71,50	100,00%

Figura 17: Tabelle uso del suolo ante e post operam

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Considerando che nello stato ante opera della zona in esame le coltivazioni sono per l'87% uliveti della varietà per produrre Olio DOP Terra d'Otranto e 9% vigneti di cui è previsto l'espianto con sostituzione di coltivazioni di foraggio e prati permanenti per il pascolo delle api, il requisito di mantenimento dell'indirizzo produttivo o il passaggio ad uno migliorativo non viene rispettato. In pratica i terreni sono convertiti a seminativi non irrigui per il 76,98%.

Tale condizione è anche riportata nei PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) Lecce, nella tavola 1.4 Fragilità Agricole che riporta nelle componenti agricole di pregio gli uliveti presenti nei terreni sia del progetto fotovoltaico che di quello agrivoltaico.

Anche se attualmente l'oliveto è affetto da xylella, non è stato considerato di mantenere lo stesso indirizzo produttivo impiantando nuovi ulivi resistenti al posto di quelli infetti. Inoltre questo progetto di coltivazione comporta il passaggio da una coltivazione intensiva ad una estensiva che non soddisfa il requisito.

Tale requisito non è rispettato




Figura 18: Stralcio PCPT Lecce Tav.1.4 con indicazione aree intervento

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Manca la verifica di questo requisito

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività colturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: è prevista l'installazione di una stazione meteorologica

D.2 Monitoraggio continuità agricola: è previsto un monitoraggio mediante la produzione di un Conto Economico e un quaderno di campagna. Ma non risultano relazioni tecniche asseverate di agronomi.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente coltivati ad ulivi anche se abbandonati e non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ma verranno effettuate analisi chimico fisiche di campioni di suolo dopo 5 anni dalla messa in funzione dell'impianto.

E.2 Monitoraggio del microclima: sarà effettuata mediante la stazione meteorologica

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, nè l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "89_90_Lecce", di potenza pari a 54,7 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR) presentato dalla società proponente SY01 S.R.L. si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021:
 - lett.C ter) punto 2 per l'area relativa al puro impianto Fotovoltaico;
 - lett.C quater per l'area relativa all'impianto Agrivoltaico;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo fotovoltaico già realizzati, nei dintorni delle particelle in progetto. Non è presente in progetto

una valutazione di impatto cumulativo relativamente all'impatto sul patrimonio culturale e identitario, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi e dell'impatto acustico cumulativo.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al Punto 16 D.M. 10-9-2010 si osserva che:

- L'impianto non risulta allineato rispetto ai numerosi criteri di cui al Punto 16 del DM peraltro, in presenza di un mosaico agricolo caratterizzato da impianti riconducibili a colture di pregio, ancorchè si tratti di un uliveto affetti da Xylella, non preserva l'indirizzo produttivo e non favorisce le produzioni di pregio.
- Per via del passo piuttosto serrato tra i trackers e anche considerando che una parte consistente dell'intervento prevede un FTV tradizionale, l'inserimento dell'impianto sul paesaggio risulta impattante.
- Sono presenti numerosi manufatti in pietra come muretti a secco molti visibili lungo le sedi stradali della SP 236 per il campo fotovoltaico e dalla Via verdi per il campo agrivoltaico e da altre strade interne, non è chiaro se saranno mantenuti o se saranno demoliti.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola ma non viene rispettato il calcolo del LAOR;
- In riferimento al piano colturale proposto, ovvero la coltivazione di foraggiere in regime biologico e l'impianto di piante mellifere con l'installazione di arnie per la produzione di miele non viene rispettato il principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Attualmente sulle aree oggetto del progetto sono presenti uliveti (87,29%), e vigneti (3,93%);
- Si osserva che l'oliveto risulta colpito da xylella e i vigneti sono attualmente abbandonati anche se rientrano nelle aree di produzione dell'Olio *extravergine di oliva* DOP Terra d'Otranto.
- Dall'esame dei PCPT della provincia di Lecce la Tavola 1.4 Fragilità Agricole entrambi i campi, sia fotovoltaico che agrivoltaico ricadono in componenti agricole di pregio: Oliveti.
- La distanza ravvicinata tra le file dei tracker di soli 4,75 m in asse non permette un'agevole e duratura coltivazione sia in virtù della difficoltà di utilizzo e manovra dei mezzi agricoli sia per il necessario passaggio dei mezzi per la manutenzione dei pannelli stessi;
- Una parte dell'impianto agrivoltaico interferisce con un'area di prateria steppica e con la specie vegetale target di conservazione *Aegilops biuncialis*, lista rossa corrispondente a habitat della Direttiva 92/43/CEE.
- Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico il progetto prevede la coltivazione, tra i tracker e sotto i tracker di colture foraggiere per la produzione di foraggio verde (*sulla e logliessa* avvicendati con *favino e orzo*), in asciutto e in regime biologico, e la produzione di miele su terreni adibiti a prato mellifero. La configurazione spaziale dell'impianto proposto, non si adatta alla coltivazione del piano scelto con l'utilizzo di mezzi meccanici generalmente impiegati per le grandi estensioni dei terreni da coltivare; il poco spazio a disposizione tra i trackers durante le attività agricole, possono influenzare negativamente la produzione elettrica a seguito del sollevamento delle polveri durante le operazioni colturali. La fase di raccolta del foraggio verde per la produzione di insilato non viene descritta, e non sono presenti nelle relazioni scritte grafiche, siti di stoccaggio per il cumulo coperto o silos che occorrono per queste produzioni. Inoltre, con la configurazione spaziale di progetto, i margini per poter variare in futuro il piano di coltivazione è molto limitato.

Da cartografia del PUTT/p della Regione Puglia i terreni interessati dal progetto di impianto agrivoltaico sono interamente ricompresi per gli ATD Botanico Vegetazionale in "Oasi di protezione Casale Galizzi".